



COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)

(Tel 0823/793449 - Fax 0823 793767)

REGOLAMENTO

SERVIZI SOCIALI

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera nr. 06 del 24 febbraio 2003

CAPO I
FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 1

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL COMUNE IN AMBITOSOCIALE

Il presente Regolamento attribuisce al Comune di San Tammaro la titolarità delle funzioni relativamente ai servizi sociali.

Al Comune compete:

- L'erogazione dei servizi;
- Le prestazioni economiche;
- Tutte le attività autorizzative, di accreditamento nonché di vigilanza sulle strutture preposte alla erogazione;
- La definizione dei parametri per la individuazione della persona cui spettano con priorità i relativi contributi.

ART. 2

APPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

Il Comune di San Tammaro attraverso l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento esplica, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e pubblica beneficenza, tutte le funzioni di cui alle seguenti norme:

art. 25 D.P.R. 24.7.1977 N. 616

art. 13 del T.U. 267/2000

art. 132, comma 1, del D.lvo 31.3.1998 n. 112

In particolare con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 concorre (il Comune) alla eliminazione di situazioni di disagio che producono sulla persona uno stato di emarginazione, e quindi, di bisogno; vengono applicati, altresì, i criteri unificati di valutazione della situazione economica così come previsto dal D.lvo 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni (D.lvo 3.5.2000 n. 130, D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242)

ART. 3

ATTIVAZIONE INTERVENTI

Al fine di dotare la persona in stato di bisogno di risorse economiche che possono aiutare a superare la fase di difficoltà, sulla piena osservanza del principio della

pari dignità sociale, il Comune di san Tammaro – compatibilmente con le risorse finanziarie di cui sopra – attiva:

1. interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema
2. interventi di sostegno per minori in situazione di disagio
3. un servizio di assistenza domiciliare
4. un aiuto di natura economica per il cd “minimo vitale”
5. una integrazione della retta per ricovero anziani
6. prevenzione delle droghe
7. inserimento degli immigrati
8. interventi socio – educativi
9. progetti individuali per le persone disabili
10. inserimento lavorativo in ambiente protetto
11. una eventuale sistemazione in alloggio di emergenza

CAPO II ART. 4

VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Per le richieste di intervento o prestazione assistenziale si applica la valutazione della situazione economica disponendo il calcolo riferito all'intero nucleo familiare (fermo restando l'applicazione delle norme di cui al D.Lvo 130/ 2000 e D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242). La situazione viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare sommando reddito e patrimonio.

Allorché la persona faccia parte di un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza

| | |
|---------------|---------------|
| 1. componente | - parametro 1 |
| 2. componenti | “ 1,57 |
| 3. componenti | “ 2,04 |
| 4. componenti | “ 2,46 |
| 5. componenti | “ 2,85 |

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

ART. 5

COME SI DEFINISCE IL REDDITO

Per la definizione del reddito si fa riferimento all'art. 3 D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 che ha in parte modificato il precedente D.P.C.M. 7.5.2001 n. 221

ART. 6

COME SI DEFINISCE IL PATRIMONIO

Per la definizione del patrimonio si fa riferimento all'art. 4 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 che ha sostituito l'art. 4 del richiamato D.P.C.M. 7 Maggio 99 n. 221.

ART. 7

INDICATORE I.S.E

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si calcola come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza sulla tabella 2 del D.Lvo n. 109/98

CAPO III

SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI - MINIMO VITALE

ART. 9

PERSONE AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Alle prestazioni ed ai servizi sociali hanno diritto a usufruire i cittadini residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25.7.1998 n. 286

ART. 10

CRITERI DI ACCESSO

Perché i servizi sociali siano il più possibile accessibili per le famiglie o persone con situazione di bisogno più impellenti devono essere approntati progetti destinati a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Bisogna inoltre approntare tutti gli strumenti di informazione.

Le famiglie o singole persone possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi in rapporto alle loro condizioni economiche.

ART. 11

SERVIZI DISCIPLINATI

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio - assistenziali disciplina:

- a) le modalità e forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- b) La tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- c) La individuazione dei soggetti destinatari degli interventi;

- d) Le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- e) Le modalità e le procedure riguardanti le integrazioni dei servizi socio – assistenziali con altri servizi operanti sul territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato se esistenti ;
- f) Le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi assistenziali.

ART. 12

ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI – PROCEDURE –

Le persone in condizioni di accertata povertà o con reddito limitato oppure in condizioni di incapacità di provvedere alle loro esigenze per inabilità fisica o psichica, con difficoltà a inserirsi nella vita attiva e nel mercato del lavoro, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune ai sensi dell'art. 2 , comma 3, della legge 328 /2000.

ART. 13

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Il Comune, attraverso l'assessorato ai servizi sociali, definirà i criteri generali per la fissazione dei parametri di valutazione con un piano di interventi dei servizi sociali di cui al D.P.R.3.5.2001 tenendo conto anche di quanto previsto dal piano regionale.

ART. 14

CRITERI PER DEFINIRE LO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla esistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- 1) incapacità totale o parziale di un soggetto il cui nucleo familiare non sia in grado di produrre reddito
- 2) insufficienza del reddito familiare che non assicura la soddisfazione delle esigenze minime vitali;
- 3) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi indicati nei punti 1 e 2 a causa delle quali persone singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione ;
- 4) soggetto sottoposto a provvedimenti dell'A.G. che rendono necessari interventi e prestazioni socio – assistenziali;

Gli elementi in base ai quali si valuta lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione comunale che, all'uopo, utilizza il servizio informativo della Polizia Municipale che accerta lo stato di bisogno tenendo conto:

- Della composizione del nucleo familiare
- Del reddito individuale
- Del reddito complessivo del nucleo familiare

- Della eventuale presenza di persone portatrici di handicap;
- Delle condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa dello stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- Delle condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- Della vita di relazione familiare.

L'istruttoria sullo stato di bisogno viene attivata a seguito di apposita istanza del richiedente l'assistenza.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL "MINIMO VITALE"

Per minimo vitale si intende la soglia al di sotto della quale la persona e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari bisogni della vita quotidiana.

Il Comune di San Tammaro, assume come valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo di € 3.000,00 da valutarsi secondo l'indice ISTAT.

ART. 16

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Il Comune di san Tammaro dispone un sostegno alle condizioni economiche e sociali dei soggetti esposti al rischio di marginalità sociale che non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nella misura fissata nel bilancio di previsione di ciascun anno si concederà a coloro che si trovano al di sotto del minimo vitale:

- 1) un sussidio che determini il superamento dello stato di indigenza;
- 2) un aiuto finanziario per superare uno stato di difficoltà dovuto a circostanze eccezionali;
- 3) l'attuazione di un vantaggio economico che si prefigge di poter superare la situazione di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

ART. 17

ASSISTENZA AGLI AVENTI DIRITTO

Ove ne ricorrono le condizioni, indicati negli articoli precedenti, il Comune può disporre l'assistenza economica in favore delle persone- singoli o in nuclei familiari - tenendo presente che:

- a) l'assistenza economica viene elargita in sussidi di natura finanziaria o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o dei nuclei familiari e può avere carattere continuativo a titolo di integrazione di redditi che non sono sufficienti a soddisfare bisogni primari. L'intervento economico può avvenire contestualmente ad altre prestazioni e/o servizi assistenziali;
- b) Le erogazioni di sussidi finanziari possono avvenire anche con la erogazione di somme per spese personali in favore di soggetti ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;
- Con la concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico interno ed extraurbano;
 - con la concessione di agevolazioni per accedere a manifestazioni di carattere ricreativo, culturale, sportivo.
- c) L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che si trovino in stato di indigenza, senza distinzione di razza, sesso, lingua, convenzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali sempre subordinatamente alla sussistenza delle disponibilità del bilancio;
- d) I soggetti che beneficiano delle prestazioni economiche sono tutti quelli che versano in condizioni di non autonomia economica. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di fronteggiare situazioni di difficoltà insostenibili per assicurargli un livello minimo decoroso.
- e) Il servizio di assistenza economica, di norma, dispone di uno schedario al fine di facilitare la consultazione, classificazione e verifiche delle richieste. Esso serve a raccogliere le necessarie informazioni sulle persone a cui è destinato l'intervento.
- f) Dal punto di vista organizzativo è necessaria, per le erogazioni eventuali, l'elaborazione di una tabella per adeguare di volta in volta il minimo vitale: per allestire questa tabella si dispone di un elenco dettagliato di tutte le spese cui deve far fronte un individuo nel corso di un anno. Si sommano quindi tutte le entrate che formano il reddito e si valuta l'entità della somma da erogare, con cadenza mensile per l'eventuale integrazione.
- g) Per la determinazione del calcolo delle spese per il minimo vitale devono essere presi in considerazione:
- 1) la spesa per il vitto
 - 2) la spesa per l'alloggio
 - 3) la spesa per l'abbigliamento
 - 4) la spesa per l'igiene e sanità
 - 5) la spesa per vita di relazione
 - 6) spesa per il riscaldamento

ART. 18

DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Ha diritto alla richiesta di prestazione chi è iscritto all'anagrafe della popolazione del Comune di San Tammaro.

Per ottenere i benefici di carattere economico inerenti il "minimo vitale" occorre essere sprovvisti di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato, non superi la soglia di cui all'art. 15.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18.6.1998 n. 237 deve sussistere l'assenza di qualsiasi patrimonio immobiliare.

ART. 19

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va indirizzata all'assessorato all'Assistenza e ai servizi sociali, corredata da una dichiarazione sostitutiva come disposto dalla legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la dichiarazione è quello previsto dall'art. 4 del D.Lvo 31.3.1998 n. 109.

In presenza di soggetti non in grado di presentare la domanda provvede l'Assessorato d'ufficio.

ART. 20

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 19, il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve riferirsi all'intero nucleo familiare.

ART. 21

FASE ISTRUTTORIA

La domanda di aiuto per il "minimo vitale" viene istituita nei termini brevi dall'Assessorato ai servizi sociali e definita entro 30 giorni.

Per l'accertamento che quanto dichiarato dal richiedente risponde al vero possono essere eseguite visite domiciliari e vengono disposte indagini dalla Polizia Municipale.

L'Assistente sociale cui è affidato il caso, in caso di accoglimento, dispone un progetto di intervento che viene vistata dal titolare dell'assessorato al ramo.

ART. 22
CONVOCAZIONE FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, al fine di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzata dal richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano capaci economicamente di ottemperare all'obbligo vi si astengono, il Comune si attiverà in ogni caso in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune, però, in tal caso, si riserva ogni possibile azione legale nei confronti dei parenti per recuperare quanto erogato.

ART. 23
CONFERIMENTO ASSISTENZA- MODALITA' E LIMITI

Il Comune di san Tammaro, attraverso il competente assessorato sulla base del progetto approvato dall'assistente Sociale (sempre e comunque rapportato alle disponibilità di bilancio) determina l'assistenza di carattere economico fissando le modalità e il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 100 mensili e per non più di 12 mesi.

Esso potrà essere rinnovato ma non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'aiuto finanziario avente carattere eccezionale e straordinario non potrà essere superiore a € 200.00 e potrà essere ripetuto una sola volta nell'esercizio finanziario.

Potranno beneficiare anche coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi ovvero reperiti presso la Banca Alimentare di Macerata Campania.

ART. 24
RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto economico, il richiedente ha diritto a presentare ricorso alla G.C. entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 25 ASSISTENZA DOMICILIARE: DEFINIZIONI

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso il domicilio dell'utente concernenti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio viene espletato a favore di:

- a) anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno può assicurare un minimo di assistenza;
- b) anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per situazione familiari contingenti;
- d) persone in condizione di non autosufficienza che si trovino in particolare stato di bisogno.

ART. 26

FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare assicurando interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogni e di emarginazione.

ART. 27

PRESTAZIONI

Al servizio domiciliare sono demandate la promozione della socializzazione dell'anziano, facilitazioni alla vita associativa, cura della persona e delle abitazioni, prestazioni di lavanderia, disbrighi di commissioni.

ART. 28

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dall'assessorato ai servizi sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente sociale.
L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere acclusa la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita nel presente regolamento.

ART. 29

CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economiche non precarie chiedendo, però, alle stesse, il concorso al costo del servizio stesso rapportato alle loro possibilità economiche. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale
- 2) risorse familiari
- 3) condizioni economiche dell'interessato
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

ART. 30

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che partecipano al servizio di assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio in base alla loro condizione economica e patrimoniale.

La valutazione economica viene accertata in base a criteri oggettivi, avendo, comunque, come riferimento l'intero nucleo familiare.

Può essere richiesto un contributo fino alla concorrenza del costo di servizio.

ART. 31

FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI

I parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "Minimo Vitale". La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

ART. 32

RICORSI

Qualora la richiesta di assistenza non venisse accolta è ammesso ricorso alla giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione negativa.

ART. 33

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio – assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

ART. 34

PASTI A DOMICILIO

Il Comune ,ove la regione Campania provveda, ancorché parzialmente, a coprire i costi del servizio ai sensi della normativa vigente, può attivare un servizio di consegna di pasti a domicilio destinati a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La eventuale richiesta è istruita dall'assistente sociale. Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale il pasto è gratuito.

Negli altri casi è a pagamento.

CAPO V

STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 35

INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Gli anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio – assistenziali possono essere ricoverati in strutture protette con quota a carico del bilancio comunale.

L'integrazione della retta di ricovero può aver luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimonio mobiliare e immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta.

ART. 36

FINALITA'

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente oppure a rischio di non autosufficienza che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha la necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART. 37

DOMANDA E ISTRUTTORIA

L'anziano o chi ne cura gli interessi, per poter beneficiare dell'integrazione della retta rivolge istanza al Comune unitamente ad una dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale. Nella domanda, dove viene indicato l'ammontare della retta da pagare, può essere richiesta la conservazione della quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità.

Per poter beneficiare dell'integrazione bisogna essere residenti nel Comune di san Tamaro almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso. Il competente servizio sociale, istruita la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito sia a mezzo di eventuali beni immobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno, ove possibile, essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

ART. 38

RETTA A CARICO DELL'ANZIANO

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura predetta facente parte della rete dei servizi, con l'ammontare del proprio patrimonio (depositi bancari, titoli di crediti, proventi di attività ecc.) facendo salva una franchigia di € 5.000.00 ; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti.

ART. 39

CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

I parenti dell'anziano tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano nella misura del 50%

ART. 40

AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'integrazione della retta non pagata dall'anziano è stabilita dall'Assessorato ai servizi sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

ART. 41

ONERI DELLA SPESA PER RICOVERI

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8.11.2002 n. 328 il ricovero di inabili presso strutture residenziali cadenti in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per la retta di ricovero.

ART. 42

STRUTTURE RESIDENZIALI – REQUISITI –

Le strutture residenziali per anziani abili o inabili devono comunque essere in possesso di requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al Decreto Ministeriale del 21.05.2001.

ART. 43

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

La finalità dell'inserimento è quella di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente di:

- a) utilizzare capacità produttive che, anche se parziali, resterebbero totalmente inutilizzate;

- b) realizzare una dimensione di autonomia economica, auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata ;
- c) prevenire condizioni di abbandono, disagio, deviazione, depressione.

ART. 44

DESTINATARI

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato a invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in ospedali psichiatrici soggetto in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio di assistenza del Comune.

ART. 45

MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale, in sede di formulazione di un piano di gestione approntato dall'Assistente sociale e dal responsabile del servizio, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

La stessa Giunta, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o, in mancanza, altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio di assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di aiuto per l'inserimento in una esperienza lavorativa .

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergono i seguenti elementi:

- a) la condizione psico- fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi e i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più agevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

L'assessorato ai servizi sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla cooperativa sociale , ove esistente.

CAPO VI

ART. 46

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO – DEFINIZIONI –

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione per quei nuclei familiari che non hanno possibilità, in tutto o in parte, al pagamento del canone di fitto.

ART. 47

DESTINATARI

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico qui nuclei familiari che si trovino al di sotto della soglia del minimo vitale (art. 15 Regolamento)

ART. 48

DOMANDA E ISTRUTTORIA

Il servizio sociale comunale renderà nota alla popolazione residente mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a reddito e patrimonio.

Il servizio sociale del Comune accerterà l'esistenza o meno di una situazione economica che - per effetto del canone di fitto - porta il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'approva.

Art. 49

DETRAZIONE QUOTA CONTRIBUTO

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il servizio sociale opererà nel modo seguente:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagata le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; tale operazione dovrà tener conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto;
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.
- c) Calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura della somma che separa il nucleo familiare stesso dalla soglia del minimo vitale.

ART. 50

SITUAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA – DEFINIZIONI –

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in alloggi di proprietà del Comune o da questo presi in fitto e destinati allo scopo con atto della Giunta.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo.

ART. 51

DESTINATARI

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare residente nel Comune che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento di sfratto e che non dispone di altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violazione all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

ART. 52

PROCEDURA PER LA SISTEMAZIONE

La sistemazione avrà luogo con provvedimento dell'Assessorato ai servizi sociali previa istruttoria dell'Assistente sociale da cui risulta la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accertata alle seguenti condizioni:

- a) L'ospitalità non potrà superare, di norma, la durata di sei mesi salvo proroga dovuta alla impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) Gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile per la gestione complessiva dell'alloggio. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale.
- c) Gli ospiti, quando l'alloggio è in coabitazione, devono esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscono la vita in comunità;
- d) Gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissioni nell'alloggio sia in ordine alle modalità sia a i tempi di permanenza;

- e) Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio.

ART. 53

PRIORITA'

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari con la situazione economica più svantaggiata , con minori o anziani a carico.

ART. 54

ONERI AGGIUNTIVI

Sono a carico dell'Ente la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti dei relativi canoni di utilizzo. Sono invece a carico dell'ospite la pulizia delle camere , dei servizi e degli spazi comuni.

ART. 55

NATURA DELL'AMMISSIONE NELL'ALLOGGIO

L'ammissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare ad ogni essere umano il diritto ad usufruire di un alloggio in cui vivere. In via normativa si applica, in quanto compatibile, la Legge Regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ART. 56

BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'abbattimento delle barriere architettoniche deve tendere a far sì che l'anziano inabile e i soggetti portatori di handicap siano messi in grado di accedere ai pubblici edifici e di utilizzare, se esistenti, le strutture sociali ricreative poste sul territorio comunale.

CAPO VII

PROVVIDENZE SPECIFICHE

ART. 57

Al fine di evitare il rischio di totale emarginazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo il pensionamento, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività al fine di occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modestissimi compensi. Le possibili attività da svolgere da parte degli anziani sono quelli di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali ad esempio :

- a) la custodia di ville e giardini
 - b) la regolazione del traffico all'uscita delle scuole
 - c) piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti
 - d) disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'ente.
- L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano per un periodo superiore a tre ore giornaliere.

L'assessorato ai servizi sociali determinerà un modesto compenso orario.

ART. 58

CENTRI RESIDENZIALI

Ove mai si determinino condizioni tali da poter usufruire di finanziamenti " Ad Hoc" regionali, statali o comunitari si ipotizzano servizi residenziali rivolti a favore di persone anziane e principalmente verso quelle persone in età avanzata che non sono più in grado di condurre una vita autonoma o che, per loro scelta, preferiscono usufruire di servizi collettivi.

ART. 59

SERVIZI SEMI - RESIDENZIALI

I servizi semi - residenziali comprendono quelle prestazioni che possono essere convenientemente organizzate avvalendosi di strutture di ospitalità diurna. Le prestazioni erogabili in regime semi - residenziale comprendono un sostegno alla socializzazione, ospitalità temporanea e attività educativa.

ART. 60

ASSISTENZA CONNESSA AI PROVVEDIMENTI DELL'A.G.

Il servizio sociale ha lo scopo di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose di detenuti e delle vittime del delitto. Il servizio assistenziale si interessa anche degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società e nell'ambito familiare.

Compito dei servizi sociali dell'Ente è quello di individuare lo stato di bisogno. Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono essere:

- a) adozioni di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco,
- b) contestuali segnalazioni di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini e di accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- c) assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- d) vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente.
- e) Vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 delle legge 4 maggio 1983 n. 184;
- f) Predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 legge 25 luglio 1956 n. 888) dando esecuzione alla prescrizione dell'A.G.
- g) Collaborazione con la stessa A.G. per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pena e nel sostegno psicologico degli stessi al momento dell'uscita dall'istituto carcerario.

ART. 61

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E AL SINGOLO

Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale.

Gli interventi attuabili possono consistere in:

- a) individuazione dei casi di abbandono materiale e morale o di condotta dei genitori pregiudizievoli per i figli, o maltrattamenti dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;

- b) attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adattabilità, all'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo 2° della legge 4 maggio 1983 n. 184;
- c) promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della richiamata legge 184/83, attraverso il reperimento di famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- d) individuazione di tutti gli elementi inerenti le famiglie e, o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti d'affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- e) preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- f) determinazione di un eventuale contributo economico da corrispondersi agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito.

ART. 62

INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI PER I MINORI

L'Ente attua ogni forma di servizio di prevenzione che serva a favorire uno sviluppo equilibrato dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili – nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestino bisogni particolari di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per la prevenzione delle tossicodipendenze tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze si attua anche in rapporto alla specifica legislazione statale e regionale che deve consentire al Comune anche di attingere risorse finanziarie adeguate.

ART. 63

INTERVENTI PSICO – SOCIALI A RICHIESTA DELL'A.G.

Gli interventi psico – sociali a richiesta dell'Autorità Giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti :

- a) l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
- b) l'autorizzazione per la interruzione volontaria della gravidanza dei minorenni;

- c) l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- d) le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- e) le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievole per i figli;
- f) la determinazione nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli;
- g) ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

ART. 64

ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI INVALIDI

L'assistenza sociale di cui al presente articolo è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinate prestazioni di natura economica e di altro genere.

L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie ad ottenere i vari benefici previsti dalla legge in vigore. Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie (per es. hanseniani) con diritto al rimborso da parte della Regione Campania o dello stato.

Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono:

- a) invalidi civili;
- b) ciechi e sordomuti;
- c) Hanseniani e loro familiari ai sensi della legge 126/80;
- d) Orfani lavoratori
- e) Invalidi del lavoro
- f) Mutilati e invalidi

ART. 65

INTERVENTI PER LE DIPENDENZE

Gli interventi per le dipendenze connesse a droghe alcolismo devono tendere soprattutto alla prevenzione mediante idonee strutture e strumenti atti a favorire la socializzazione controllata, la consulenza e aiuto ai familiari, la eventuale costituzione di centri consultori.

ART. 66

INTERVENTI PER LE DEVIANZE

Gli interventi per le devianze che riguardano in particolare i minori di anni 18 sottoposti a provvedimenti giudiziari di natura penale, limitativi o restrittivi della libertà personale, vanno rivolti precisamente verso la costituzione dei servizi sociali per minorenni e la individuazione di centri di prima accoglienza.

ART. 67

INTERVENTI UMANITARI PER IMMIGRATI

Gli interventi umanitari per gli immigrati sono previsti dalla legge 6.3.1998 n. 40. Ad essi l'Amministrazione comunale può affiancare, nella propria autonomia, altri per poter favorire l'integrazione sociale e culturale anche attraverso l'erogazione di corsi di formazione.

CAPO VIII

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI

ART. 68

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Gli interventi a favore di determinate categorie di cittadini che hanno lo scopo di fronteggiare esigenze non strettamente assistenziali ma anche di tipo educativo.

ART. 69

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (ISE) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a secondo del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E. ai sensi di legge.

ART. 70

DOCUMENTAZIONE

Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7.5.1999 N. 221.

ART. 71

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E. si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7.5.99 n. 221.

Ai sensi del disposto comma 7 dell'art. 1 del decreto sopra indicato, l'Amministrazione si riserva di configurare una diversa composizione del nucleo familiare in relazione a particolari prestazioni che verranno specificamente indicate.

CAPO IX

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE (LEGGE 448/98)

ART. 72 ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI

L'art. 46 della legge 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinate condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune, mentre il materiale pagamento è di competenza dell'I.N.P.S.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dal nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. I relativi valori sono soggetti a variazione annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Circa le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento allo stato attuale – al D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 modificata dal D.M. 25.5.2001 N. 337.

ART. 73 ASSEGNO DI MATERNITA'

L'art. 66 della legge 448/98 e successivi modificazioni e integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziali per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune mentre il materiale pagamento è di competenza dell'I.N.P.S.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare nonché la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi della stessa. Sia un valore sia l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

Per le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento al D.M. 25.5.2001 n. 337

ART. 74 UTILIZZO DATI PERSONALE

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione all'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E' altresì

ammesso la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia necessario per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso dell'interessato.

ART. 75

VOLONTARIATO

Il Comune promuove e favorisce forma di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini quale espressione spontanea e consapevole della comunità alla realizzazione degli interventi di assistenza sociale. Presso il Comune è istituito il registro del volontariato.